

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1522

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato APUZZO

Divieto di propaganda, diretta o indiretta, di manifestazioni, anche di carattere religioso, che si svolgono fuori del territorio italiano e che comportano strazio e sevizie di animali

Presentata il 28 agosto 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Scopo della presente proposta di legge è quello di proibire sul territorio nazionale la pubblicità, in qualsiasi forma si manifesti, di spettacoli e sport cruenti che si svolgono all'estero con sevizie ed impiego di animali. Ciò al fine di non incrementare la partecipazione turistica a simili barbari spettacoli, come ad esempio la corrida.

In ogni Paese civile, qualsiasi pratica di sadismo e crudeltà perpetrata verso gli animali, ancor più illecita se compiuta, come la corrida, per sadico divertimento, va respinta, condannata e vietata.

L'Italia, pur con una legislazione arretrata ed inadeguata, di cui peraltro ripetutamente è stata fatta proposta di modifica, proibisce gli atti di crudeltà su animali (legge 12 giugno 1913, n. 611; arti-

colo 70 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) ed in particolare le corride (articolo 129 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635), prevedendo un aumento di ammenda per chiunque adoperi animali in giuochi e spettacoli pubblici i quali importino strazio e sevizie (articolo 727 del codice penale).

Per non disattendere le aspettative di un movimento mondiale ed al fine di dare alle citate disposizioni normative attuazione anche nel campo della pubblicità e della comunicazione, risulta imperativa l'esigenza di vietare ogni tipo di propaganda e pubblicità di spettacoli con

animali che ogni anno si tengono in alcuni Paesi europei ed extra europei.

Da quattordici anni, vige l'articolo 10 della « Carta dei diritti dell'animale », elaborata a Parigi nel 1978 dall'UNESCO, ove si legge che « nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo ».

In tal senso si è espressa le undicesima Commissione del Parlamento europeo per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, che ha dato ampio consenso al « rapporto Schmid », in cui si intende mettere termine, in Europa, alla crudeltà verso gli animali negli sport e negli spettacoli. In particolar modo, la Commissione ha sottolineato la necessità « di tenere lontana, da spettacoli che prevedono crudeltà contro gli animali e dall'addestramento ad attività ad esse attinenti, la gioventù europea per evitare il pericolo di un'imbarbarimento dei costumi », nel rispetto della legislazione di tutela dei minori.

Insostenibile appare quindi l'esistenza, in Spagna, non solo delle scuole di tauro-machie, dove vitellini, che hanno la taglia di un cane, vengono lasciati in balia di bambini anche di sette anni i quali imitando i toreri, torturano i piccoli animali, ma anche la propaganda, che si fa nelle scuole normali, e spettacoli detti comico-taurini. Che poi per spettacoli non consentiti dalle disposizioni normative italiane già citate sia ammesso (da parte di enti di promozione turistica, agenzie di viaggio, organizzazioni culturali, *media*, televisione, tutti i mezzi di divulgazione e di pubblicità e tutti quegli operatori abilitati a tale tipo di informazione) pubblicizzare spettacoli, feste anche religiose, che importino sevizie ed uccisione di animali, compresa la corrida, risulta contraddittorio.

In Spagna, secondo un'inchiesta condotta dal giornale « YA » e pubblicata dallo stesso il 10 maggio 1986, la corrida, come tutte le altre feste patronali ad essa strettamente legate, non rappresenta, come invece si vorrebbe far credere, né la

cultura né la tradizione spagnola. Infatti solo il 18 per cento della popolazione risulta essere particolarmente interessata alla corrida, il 51 per cento non lo è affatto ed il 24 per cento degli spagnoli pensa che essa sia uno spettacolo crudele e barbaro da abolire.

Appare evidente come la corrida e le altre feste patronali, nelle quali vengono torturati ed uccisi diversi animali fra cui quei tori non idonei ad essere utilizzati per la corrida, siano frutto non solo di una cultura arretrata e di una mancanza di educazione popolare, ma anche di un grave difetto nella distribuzione della terra, che facilita l'allevamento di tori da corrida. Gli allevatori di tori sono uno dei più grossi ostacoli alla realizzazione della tanto disattesa riforma agraria.

L'istituzione della corrida sopravvive quindi grazie alle sovvenzioni del Governo ed al sostegno economico dei turisti stranieri, attirati dalla copiosa pubblicità attuata all'estero.

La continua pubblicità dei promotori di viaggi, svolta per fini di profitto, non solo incrementa il numero degli spettacoli non consentiti dalle leggi italiane (articolo 129 del citato regolamento approvato con regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635), ma costituisce istigazione a realizzare e a far realizzare (articolo 414 del codice penale) nel territorio spagnolo, come in altri, attività penalmente proibite in Italia (articolo 727 del codice penale).

È in considerazione di tutto ciò che viene presentata la presente proposta di legge volta ad evitare che l'Italia, pur rifiutando la tortura e le sevizie di animali per sport e spettacoli, indirettamente contribuisca e finanzia la corrida, così come tutte quelle feste religiose, molto diffuse in Spagna, espressione di crudeltà verso gli animali, e che il divieto di tali spettacoli venga indirettamente aggirato con propaganda e promozioni che contribuiscano ad alimentare deprecabili manifestazioni di crudeltà, tramite la ricerca del profitto nel settore turistico.

Si chiede non solo una sanzione di tipo penale, ma anche una sanzione di

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tipo amministrativo che preveda, nel caso in cui gli operatori non ottemperino alle disposizioni della presente legge, la sospensione della licenza di commercio o dell'autorizzazione di chi svolga attività pubblicitaria, per un de-

terminato periodo, da un minimo di 15 giorni ad un massimo di due mesi. Nel caso i contravventori siano recidivi, la sospensione della licenza o della autorizzazione sarà portata ad un anno (articolo 2).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È fatto divieto di propagandare, direttamente o indirettamente, attraverso la pubblicazione a favore di altri, giuochi, e manifestazioni, anche di carattere religioso, che si svolgono fuori del territorio italiano, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, dall'articolo 129 del regolamento per l'esecuzione del citato testo unico approvato con regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla legge 12 giugno 1913, n. 611.

2. Rientra nelle forme di propaganda degli spettacoli e delle manifestazioni di cui al comma 1 qualsiasi inserto e materiale pubblicitario promosso attraverso qualunque mezzo di comunicazione che, direttamente o indirettamente, inviti a viaggi o a qualunque altra forma di turismo che abbia come scopo la partecipazione a tali manifestazioni o spettacoli.

ART. 2.

1. La violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta per i contravventori, siano essi agenti pubblicitari, agenti di viaggio, responsabili di mezzi di comunicazione, oltre che le sanzioni previste dagli articoli 414 e 727 del codice penale, la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

2. Il giudice, fermo restando il disposto di cui all'articolo 13 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2650, ravvisandone gli estremi, ordina la revoca della licenza o autorizzazione per un periodo variabile da un minimo di quindici giorni ad un massimo di due mesi. Nel caso i contravventori siano recidivi, la sospensione della licenza o autorizzazione è ordinata per un anno.